

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, adottato con decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che il predetto regolamento deve essere modificato in conformità alle sentenze del Tribunale amministrativo per il Lazio n. 8332, 8333 e 8334 del 2015, che hanno parzialmente annullato gli articoli 7, 9 e 14 del medesimo, nonché alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3414 del 2016, che ha confermato la richiamata sentenza n. 8333 del 2015;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. prot. ... del ...;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170)

1. Al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) determina il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere nella misura di due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti, e nella misura di tre quinti dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, negli altri casi»;
- b) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere»;
- c) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino al numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi e devono prevedere che a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato all'unità superiore.
2. Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi del numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), arrotondati per difetto. Quando nella lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista è inferiore al numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), rimane in ogni caso ferma la proporzione di cui al comma 1.»;
- d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2 le parole « componenti complessivi del consiglio da eleggere» sono sostituite dalle seguenti « componenti del consiglio che ciascun elettore può votare»;
 - 2) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti commi: «5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nel rispetto della proporzione di cui all'art. 7, comma 1.
 6. Nelle ipotesi di voto destinato ad un solo genere, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).»;
 - 3) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: «6-bis. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui ai commi 5 e 6, l'elettore esprime le preferenze nel rispetto della proporzione di cui all'art. 7, comma 1.
 - 6-ter. Sono nulle le preferenze eccedenti espresse in difformità dalle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
- e) l'articolo 15 è abrogato.

Art. 2

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170 e le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio a norma dell'articolo 27 della legge entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì _____

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli